COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito e conclusione dell'esame degli articoli*:

Disposizione sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175). 297

PRESIDENTE 297, 298, 301, 302, 304, 306, 307, 308

SCOTTI ALESSANDRO 297

BURATO 298, 299

MICELI 298, 299, 300

GUI, *Relatore per la maggioranza*. 299, 300, 305, 307, 308

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 299, 301

BIANCO 300, 303, 304, 306

SANSONE 300

GATTO 301, 304, 305, 306

STAGNO D'ALCONTRES 302, 303

GORINI 304

PALAZZOLO 305

ZANFAGNINI 305

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 306, 307

RIVERA 308

La seduta comincia alle 10,5.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizione sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

SCOTTI ALESSANDRO. Poiché ieri si è parlato dell'istituto dell'equo canone, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi della Commissione sull'opportunità che la Commissione dell'agricoltura si accinga ad affrontare un problema molto più vasto e più ampio di quello dell'equo canone, il problema cioè dell'equo prezzo, che io ritengo pregiudiziale, in quanto ci deve essere un giusto rapporto di valore e di capitale fra l'equo canone e l'equo prezzo.

Noi ci troviamo ora dinanzi alla diminuzione di tutti i prezzi agricoli ed è evidente che bisogna stabilire quello che debba guadagnare il fittavolo, quello che debba guadagnare il bracciante e così via, specie per quanto riguarda i piccoli proprietari e i coltivatori diretti, i quali oggi lavorano addirittura per nulla.

Qui siamo nel problema del rapporto fra capitale e lavoro: se non abbiamo la base dell'equo prezzo, per chi lavoriamo noi agricoltori? Lavoriamo per la società; ma noi

agricoltori ci troviamo di fronte alla società nella stessa condizione in cui si trova l'operaio di fronte al capitale.

PRESIDENTE. Onorevole Scotti, indubbiamente la questione che ella pone è molto importante, ma a parer mio non rientra nell'argomento all'ordine del giorno. Stiamo oggi trattando delle colonìe miglioratarie e continueremo a discutere questo argomento. In altra occasione potremo portare in discussione l'argomento proposto dall'onorevole Scotti, ma per il momento dobbiamo attenerci all'ordine del giorno.

Noi abbiamo approvato il primo comma dell'articolo 32-IV relativo alla indennità per le migliorie, che suona così:

« Al miglioratario, il quale, in adempimento degli obblighi contrattuali, abbia provveduto totalmente a proprie spese al compimento delle migliorie previste dall'articolo 32-II, spetta, alla scadenza del contratto o alla data della sua risoluzione, un'indennità pari ai tre quarti dell'aumento del valore conseguito dal fondo per effetto delle migliorie che sussistano alla fine del contratto.

Gli onorevoli Calasso ed altri avevano proposto un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Qualora il concedente a miglioria abbia partecipato alle spese di impianto avrà diritto al rimborso di tali spese, rivalutate alla data di liquidazione ».

Il Sottosegretario onorevole Colombo aveva chiesto che la discussione su questo emendamento fosse rinviata.

Viene ora presentato il seguente emendamento dell'onorevole Burato:

« Tale indennità è proporzionalmente ridotta:

a) quando il concedente abbia partecipato alle spese per le migliorie;

b) quando nella determinazione del canone sia stata espressamente calcolata una quota di compenso annuo per le migliorie stesse ».

Prego l'onorevole Burato di svolgere il suo emendamento.

BURATO. La ragione di questo emendamento risiede nella preoccupazione che la dizione: « Al miglioratario il quale in adempimento di obblighi contrattuali abbia provveduto totalmente... », lasci aperta la possibilità di intendere che, quando non vi abbia totalmente provveduto, non abbia nessun diritto al compenso per le migliorie che sussistano alla fine del contratto; propongo perciò con la lettera *a*), che questa indennità sia proporzionalmente ridotta quando il concedente abbia partecipato alle spese per le migliorie: questo per garantire in ogni caso che al miglioratario venga dato, alla fine della locazione, quello che gli spetta al termine della sua partecipazione, con una riduzione proporzionale, eventualmente, alla partecipazione del concedente.

La ragione della lettera *b*) risiede in questa preoccupazione: noi abbiamo stabilito che alla risoluzione del contratto il proprietario debba pagare al miglioratario una indennità pari ai tre quarti delle migliorie sussistenti. Il miglioratario viene così esposto al rischio di pagare un canone piuttosto forte, inquantoché è contemplato che alla fine della locazione egli abbia la sua rivalutazione in ordine al beneficio avuto dal fondo. Il che mi fa supporre che noi diamo in tal modo un vantaggio al miglioratario, ma solo alla fine del contratto, che può essere anche alla distanza di 30 anni. Io mi preoccupo che il miglioratario abbia il beneficio durante il corso della locazione, con un canone relativamente basso; perciò ritengo che l'indennità per le migliorie potrebbe essere ridotta alla fine della locazione, quando nella determinazione del canone sia stata espressamente calcolata una quota di compenso annuo per le migliorie che andrebbero conteggiate alla fine della locazione.

MICELI. L'emendamento dell'onorevole Burato tiene conto di un eventuale inconveniente; se il miglioratario non ha eseguito completamente a sue spese le migliorie non ha diritto ad alcun indennizzo. Però la proposta che fa l'onorevole Burato è inaccettabile, perché sostiene che l'indennità di miglioria deve essere proporzionata al contributo; e si presta ad una interpretazione molto vaga ed inapplicabile. Ricordo che il decreto-legge 311 sulla colonìa impropria aveva una dizione analoga: nel caso che il proprietario partecipi alle spese di coltivazione in una certa misura, la quota del canone verrà ridotta dell'80 per cento proporzionalmente. Era una norma che poteva trovare applicazione e si prestava a dei *forfait* da parte della commissione, perché come si poteva giudicare l'incidenza delle spese sostenute dal proprietario sulle spese generali di coltivazione?

Vorrei porre un semplice quesito all'onorevole Burato: prendiamo il caso dell'impianto di un vigneto, nel quale il proprietario venti anni fa abbia contribuito con la fornitura delle sole barbatelle. Quale è la diminuzione che si deve calcolare oggi nella valutazione delle

migliorie apportate alla quota di indennizzo? È un problema non molto semplice.

BURATO. È semplicissimo.

MICELI. Secondo la nostra proposta, quando il proprietario abbia partecipato alle spese di miglioramento, si rivalutano queste spese al giorno d'oggi e si rimborsa il proprietario, mantenendo inalterata la quota. In altre parole, quando il colono miglioratario o l'affittuario miglioratario non abbia eseguito completamente a suo carico il miglioramento, ma il concedente abbia partecipato in una certa misura a queste spese, quest'ultimo avrà diritto al rimborso delle spese anticipate, rivalutate. E così si ritorna al caso tipico.

Non è una posizione astratta la nostra, perché, di solito, chi dà questi terreni a miglioria partecipa in parte assai esigua o non partecipa affatto. È una cosa che abbiamo fatto anche nella colonia. Perché complicare la situazione? Quale danno potrebbe averne il proprietario? O forse il proprietario con l'anticipazione della spesa vuole mettere a frutto questi denari, partecipando poi alla quota? Io ritengo che si dovrebbe tener conto piuttosto del criterio da noi proposto.

Vediamo la seconda proposta dell'onorevole Burato, quella che l'indennità di miglioria debba essere ridotta nel caso che di essa si tenga conto nel canone.

L'indennità di miglioria è qualche cosa di obiettivo. Un fondo prima valeva 10, ora a seguito della miglioria vale 20. Si sa che i tre quarti di questo aumento di valore vanno rimborsati. È logico, partendo da tale presupposto, che, quando si stabilisce o la quota di ripartizione nella miglioria o il canone di affitto, si tenga conto di tutto questo. Ma fare il procedimento inverso mi sembra che sposti arbitrariamente quanto abbiamo stabilito al primo comma di questo stesso articolo.

BURATO. Onorevole Miceli, qui la questione per me ha una grandissima importanza. È vero che non abbiamo ancora discusso ed approvato l'articolo 32-III, quindi non vi possiamo fare riferimento; ma se in questo contratto il concedente fa una riduzione del 10 per cento sul canone, che sarà conteggiato alla fine della locazione, noi abbiamo favorito in partenza il miglioratario. Ecco la mia tesi, che si basa sull'applicazione dell'equo canone.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Circa l'emendamento Calasso mi pare di aver già risposto negativamente, anche perché è formulato in modo tale che il proprietario avrebbe sempre diritto a questo rimborso anche se le migliorie non sussistessero più alla fine del contratto.

MICELI. Se è soltanto per questo motivo lo si può rettificare.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Non è soltanto per questo motivo.

Circa l'emendamento Burato, mi pare che esso interpreti quel parere che la Commissione in maggioranza aveva già espresso altra volta: che cioè una riduzione proporzionale debba essere accordata almeno per ovviare al pericolo per il miglioratario che, quando il concedente ha partecipato in parte, non solo non vi sia l'indennità di tre quarti, ma addirittura non vi sia alcuna indennità per i miglioramenti. Quindi bisogna inserire la citazione di questo caso.

La seconda ipotesi prospettata dall'onorevole Burato mi pare degna di rilievo, perché il concedente potrebbe benissimo evadere alla disposizione del 32-IV, elevando il canone per premunirsi contro quanto può succedere alla fine del contratto, quando dovrà pagare la indennità di miglioria. Bisogna favorire le forme di contratto in cui il canone sia basso, perché si tiene esplicitamente conto nella locazione di questa quota dell'indennità.

Tutte e due le proposte dell'onorevole Burato hanno il loro peso. Accetto il suo emendamento con qualche perfezionamento formale, se l'onorevole Burato consente. Proporrei la seguente dizione:

« Tale indennità è proporzionalmente ridotta: *a*) se il concedente abbia partecipato alle spese di impianto delle migliorie e questa partecipazione risulti da prova scritta ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Bisogna considerare questo articolo 32-IV sia da un punto di vista unitario nel suo proprio ambito, sia nel quadro generale della legge, così da non renderne sterile la portata e da non venire a squilibrare quella che è l'economia del contratto di cui si parla.

È stato affermato il concetto che la liquidazione della miglioria è fatta non in riguardo alla spesa, ma in riguardo all'aumento del valore: ora, come applicare contemporaneamente due concetti diversi? In tal modo potremmo trovarci di fronte al fatto che l'aumento di valore sussistente alla fine del contratto sia inferiore alle spese, specie ove si tenga conto della rivalutazione della moneta.

Esemplificando, il caso tipico è quello del vigneto: qual'è l'aumento del valore del vigneto in 30 anni? Può essere quasi nullo; ma qual'è invece la spesa rivalutata? Qui è il contrasto, onorevoli colleghi. Se c'è un conto di dare e di avere, bisogna che i concetti siano armonici.

Ritengo logico quindi l'emendamento Burato alla lettera *a*), ritengo logico cioè che si debba applicare qui lo stesso concetto di rivalutazione che si applica alla miglioria. Sono invece contrario all'emendamento Calasso, appunto per questa diversità di criterio.

Per quello che riguarda poi la lettera *b*), si tratta del caso normale del contratto di miglioria, perché il basso canone è una forma di compenso, almeno parziale, delle migliorie apportate. Il canone d'affitto ridotto a cifre minime può essere già un sufficiente compenso; il contadino infatti ha bisogno di vivere oggi e quindi preferisce molte volte un canone bassissimo piuttosto che aspettare quello che può venirgli in un futuro tanto lontano.

Sono quindi favorevole anche a questa lettera *b*) per non intralciare i contratti avvenire. La legge d'altronde non può creare artificialmente certi rapporti; qui c'è l'esigenza di un equilibrio, proprio come succede nella legge economica sui prezzi.

PRESIDENTE. Porrò naturalmente in votazione prima l'emendamento Calasso, Miceli ed altri, che mi sembra il più lontano dal testo, poi l'emendamento Burato.

Pongo in votazione l'emendamento Calasso ed altri, di cui dò nuovamente lettura:

« Qualora il concedente a miglioria abbia partecipato alle spese di impianto avrà diritto al rimborso di tali spese rivalutate alla data di liquidazione ».

(*Non è approvato*).

MICELI. Non ripeterò quanto già ebbi occasione di rilevare, che il Ministro cioè si è basato su una considerazione secondo cui il concedente, se partecipa in parte alle spese della miglioria, si deve considerare come partecipante alla miglioria stessa. Ciò non è esatto, perché le migliorie le esegue sempre il colono e il concedente non dà se non una anticipazione.

Rilevo in questa mia breve dichiarazione che queste disposizioni non valgono che per i futuri contratti di miglioria, che noi intendiamo favorire. Se noi approvassimo invece questo secondo comma nel testo proposto dal collega Burato anche per i vecchi contratti potrebbero sorgere motivi di contestazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Burato, con la modificazione proposta dal Relatore.

(*È approvato*).

Rimane allora l'ultimo comma dell'articolo 32-IV:

« Il giudice, avuto riguardo alle condizioni economiche del concedente a miglioria, può disporre il pagamento rateale dell'indennità. Salvo diversi accordi delle parti, il pagamento non può essere frazionato per un periodo eccedente i sei anni ».

L'onorevole Bianco propone di sopprimere questo comma.

BIANCO. Anzitutto non comprendo il concetto di rimborsare solo i tre quarti del valore e tanto meno comprendo la facoltà che noi vogliamo concedere al proprietario di vedere frazionata nel tempo questa corresponsione. Ma il fittavolo, quando avrà abbandonato il fondo a miglioria, avrà bisogno subito di una disponibilità per procurarsi un altro fondo, dove pure probabilmente egli andrà a fare il fittavolo miglioratario.

Questo frazionamento significa polverizzare quel poco che il fittavolo dovrebbe riscuotere.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma voi volete rendere impossibili questi contratti a miglioria.

MICELI. Meglio non farli che farli male.

SANSONE. Noi ci preoccupiamo dei contratti in essere.

BIANCO. Questo dunque lo spirito del nostro emendamento, che sia cioè corrisposta subito, in una volta, questa indennità.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Io non comprendo lo spirito di questo emendamento, perché qui è detto che il giudice sentenzierà avuto riguardo alle condizioni del concedente. Se quindi le condizioni del concedente sono floride, egli potrà benissimo essere obbligato a pagare questa indennità immediatamente, mentre, se il concedente si troverà in condizioni di non solvibilità, come pretendere che egli corrisponda immediatamente questa somma?

Mi pare dunque che un testo elastico come questo sia il più raccomandabile, in quanto tiene in considerazione le condizioni in cui può trovarsi il concedente.

BIANCO. Ma bisogna anche tener conto delle condizioni del fittavolo.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Sì, questo è giusto: possiamo trovare una formula conciliativa, ma adottare una formula così rigida mi sembra non sia il caso.

BIANCO. Nell'articolo 533 del Codice civile, che riguarda la materia delle locazioni agricole, c'è un inciso ove è detto: « sempre che il proprietario dia idonee garanzie per il pagamento di queste indennità ».

MICELI. Non è una garanzia per la rateizzazione, è una garanzia in generale.

PRESIDENTE. Secondo quell'articolo del Codice, il giudice può disporre il pagamento rateale dell'indennità, ordinando apposite garanzie. Vi si prevede inoltre che ciò avvenga per un periodo di tempo non eccedente i dieci anni, mentre noi questo lasso l'avremmo ridotto a sei.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma cosa vuol dire « idonee garanzie » quando c'è già una garanzia reale!

BIANCO. Sono due cose diverse, perché alla fine il fondo si può trovare oberato di molte passività. La garanzia quindi deve esseer data al momento della liquidazione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La garanzia che copre tutto il credito di miglioria, anche senza dilazione, mi sembra sia già una garanzia sufficiente anche in caso di dilazione: quale ulteriore garanzia si deve dare allora? Riconoscerei giusta l'obiezione dell'onorevole Bianco, se l'articolo 32-v venisse soppresso; ma, in caso contrario, reputo che siano assolutamente inutili tutte queste garanzie.

PRESIDENTE. Io proporrei di rinviare quanto attiene alla materia delle garanzie al successivo articolo, il quale appunto a queste si riferisce. Fatta questa riserva, potremmo ora limitarci a votare sulla questione della rateizzazione.

(*Così rimane stabilito*).

SANSONE. Ritengo debba essere accolto l'emendamento soppressivo dell'onorevole Bianco per una ragione di ordine generale. È esatto che il nostro Codice civile prevede la possibilità di un pagamento rateale; noi dovremmo però armonizzare tale norma del Codice civile con gli sviluppi che hanno avuto le norme di lavoro nel tempo. Possiamo noi infatti concepire, onorevoli colleghi, dopo questo sviluppo, che l'indennità di licenziamento di un prestatore d'opera possa essere pagata, poniamo, dopo sei o sette anni?

Né sembri questo un paradosso; se vado via da una azienda dove ho dato il mio lavoro, è possibile concepire una legge in cui si sancisce che l'indennità di licenziamento mi debba venire corrisposta ratealmente?

Mi pare che il raffronto sia pertinente. Voi venite infatti ad ammettere un principio che è grave in linea di diritto: dopo che io ho migliorato il fondo, dopo che io ti ho reso ricco — potrebbe dire il colono al concedente — tu mi paghi ratealmente? Mi sembra, in verità, ché vi sia un contrasto con l'essenza stessa della legge che dovrebbe essere una legge d'avanguardia, che è una legge per il lavoro.

Io accetterei che si dicesse: in via eccezionale il giudice può concedere la rateizzazione; ma solo in via eccezionale. Voterò quindi a favore dell'emendamento Bianco.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione le prime parole del comma e precisamente le seguenti: « Il giudice, avuto riguardo alle condizioni delle parti, può disporre il pagamento delle indennità », intendendosi con ciò che chi vota a favore vota contro l'emendamento soppressivo dell'onorevole Bianco.

(*Sono approvate*).

Alla seconda parte del comma vi è un emendamento subordinato dell'onorevole Bianco che propone 3 anni invece di 6. Ha facoltà di svolgerlo.

BIANCO. Non si può concepire che questo colono debba attendere addirittura 6 anni: non dovrà mica morire! Egli dovrà pure cercare di esplicare qualche altra attività.

GATTO. Mi pare che il concetto dell'onorevole Bianco e quello esposto dall'onorevole Sansone possano armonizzarsi con un semplice mutamento di forma. Infatti l'onorevole Sansone dice, in fondo, che il pagamento rateale anziché regola generale, deve essere l'eccezione.

Se noi tuttavia adottassimo integralmente la seconda parte dell'articolo, là dove è detto « salvo i diversi accordi fra le parti » ecc., avremmo un'attenuazione di questo principio eccezionale. Mi pare allora che si potrebbe salvare anche il concetto della discrezionalità attraverso una formulazione più concisa, cioè che il giudice può disporre il pagamento rateale dell'indennità, non superando però mai un certo tempo.

SANSONE. Allora il caso apparirebbe piuttosto come una eccezione; la legge non lo statuirebbe in maniera normale.

PRESIDENTE. Dal punto di vista della tecnica legislativa è migliore la formula del progetto della Commissione. Praticamente la sostanza è la stessa, perché c'è sempre la possibilità di rateizzare il pagamento.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Sono favorevole a conservare il testo della Commissione perché si esprime in una forma migliore e la sostanza è la medesima. Rimango, poi ai sei anni.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La rateizzazione naturalmente è legata ad una situazione particolare ed eccezionale. Sarà il giudice che valuterà quando vi

è questa particolarità che implica la rateizzazione. Chi legge l'articolo capisce che la rateizzazione non è il caso normale.

In quanto ai tre anni o ai sei anni mi rimetto al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 34-IV:

« Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento non può essere dilazionato per un periodo eccedente i sei anni ».

MICELI. Dichiarazione di voto: insisto a precisare che noi intendiamo riferirci ai contratti da fare. Se questo dovesse valere per i contratti in essere, faciliteremmo l'estromissione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In linea di massima sono d'accordo. Ci saranno norme transitorie per i vecchi contratti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il periodo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 32-V (*Garanzia del credito*):

« Il credito di miglioria è garantito da ipoteca sul fondo, quando il concessionario abbia iscritto il contratto di affitto o di colonìa a miglioria ».

L'onorevole Stagno d'Alcontres propone di sopprimere l'intero articolo.

L'onorevole Calasso propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Il miglioratario avrà diritto di ritenzione sull'intero fondo fino al pagamento totale delle migliorie spettanti ».

Poi vi è il seguente emendamento dell'onorevole Bianco:

« Il credito di miglioria è garantito da ipoteca sul fondo.

« Il credito del miglioratario gode del privilegio con grado... ».

Segue un emendamento dell'onorevole Gorini:

« Il concedente, qualora il contratto sia stato trascritto, è obbligato a concedere ipoteca a proprie spese, sul fondo affittato a garanzia del credito del concessionario ».

Infine vi è un articolo sostitutivo dell'onorevole Gatto:

« In caso di controversia la domanda giudiziale per la liquidazione dei crediti di miglioria deve essere trascritta presso l'Ufficio dei registri immobiliari, nella cui circoscrizione sono situati i beni oggetto del contratto.

« L'ipoteca giudiziale in forza di sentenza di condanna al pagamento delle migliorie prende grado dalla data di trascrizione della domanda giudiziale di cui al comma precedente ».

STAGNO D'ALCONTRES. Ho proposto la soppressione dell'articolo 32-V non perché pensi che bisogna sopprimere la garanzia del credito derivante dalle migliorie, ma perché la formulazione dell'articolo mi sembra eccessiva nella sua portata e mi sembra che possa causare non indifferenti intralci nella gestione dei fondi. A me sembra che quanto è stabilito dal Codice civile in materia di trascrizione degli atti pubblici relativi a beni immobili sia già garanzia sufficiente per il credito nascente dalla miglioria, salvo che nel contratto miglioratario (che nella quasi totalità dei casi è un atto scritto e quasi sempre è atto pubblico) non siano poste ulteriori garanzie, che evidentemente seguirebbero la sorte stabilita nel contratto stesso. Di fatto, se noi guardiamo questi contratti di miglioria dobbiamo fare una osservazione preliminare: di solito non si riferiscono ad un intero fondo rustico, ma a parti più o meno rilevanti di una stesso fondo che sono sotto un'unica ditta catastale.

Il primo e il più grosso intralcio è quello del credito fondiario, che così facendo verrebbe ad essere stroncato, perché in tutta la legislazione vigente, per tutti gli istituti che sono autorizzati a fare il credito fondiario, è detto che l'iscrizione ipotecaria deve essere di primo grado, e nessun istituto concederà mai del credito fondiario se ci saranno delle altre iscrizioni; tanto è vero che ove si tratti di iscrizioni ipotecarie che riguardino tasse di successione che debbano essere pagate ratealmente o imposte che debbano essere pure pagate ratealmente, l'istituto, nella totalità dei casi, impone che dalla parte di credito concessa venga tolta una aliquota pari all'importo di queste imposte, che dovrà servire per l'estinzione dell'ipoteca stessa.

Tutta la legislazione vigente del credito fondiario non consente agli istituti di credito di fare del credito fondiario a media o a lunga scadenza se non mediante iscrizione di primo grado. Cosa ne deriverebbe? Se un proprietario avesse dato a colonìa miglioratarìa o in affitto miglioratario una parte di un suo fondo e intendesse avvalersi del credito fondiario per una bonifica in proprio o per altri suoi

scopi, ne sarebbe completamente impedito; perché non avrebbe più nessuna possibilità di attingere a questi crediti in nessun modo, dato che ci sarebbe una ipoteca iscritta.

D'altra parte l'ipoteca iscritta in questo senso dovrebbe comportare un *quantum* certo, che dalla natura stessa del contratto non è facile rilevare. Ora siccome la prassi in questo campo è che l'iscrizione ipotecaria sia sempre per il doppio del credito effettivo, per maggior cautela del creditore, ci troveremmo nella situazione di avere un *quantum* indeterminato, perché non sappiamo se alla fine del contratto l'ipoteca è stata presa per la somma sufficiente o per una insufficiente, o se al momento in cui si debba prendere l'iscrizione ipotecaria lo stato in cui si trova il fondo consenta sufficienti garanzie ipotecarie per questi contratti di miglioria; specialmente questo nel caso di miglioria totale.

In considerazione di questo e degli intralci che deriverebbero alla proprietà e che naturalmente si rifletterebbero, come ha detto giustamente il ministro, in una situazione di anemia e potrebbero portare all'abbandono di questa forma di contratti, come già è avvenuto per altre forme di contratti agrari che, avendo avuto regolamentazione giuridica tale da alterare i rapporti di equilibrio, hanno finito con l'essere completamente abbandonati, io ritengo che questa questione della garanzia del credito con la formulazione dell'articolo 32-v costituirebbe un ulteriore fortissimo intralcio e potrebbe portare senza dubbio ad una notevole remora nella stipula di questi contratti, la cui importanza nel ciclo vitale dei contratti agrari non è terminata.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianco ha facoltà di illustrare il suo emendamento sostitutivo.

BIANCO. Le osservazioni fatte dall'onorevole Stagno d'Alcontres hanno un certo peso. Soltanto, le conclusioni cui arriva sono completamente diverse da quelle che ci saremmo aspettati. È esatto che un fondo che sia oberato da una iscrizione ipotecaria si viene a trovare in condizioni sfavorevoli per il credito presso gli istituti. Ma se gli istituti, i quali hanno un esercito di avvocati, hanno bisogno di garantirsi in questo modo, a maggior ragione dobbiamo preoccuparci di garantire il colono ed il fittavolo per quello che gli dovrà spettare quando andrà fuori del fondo.

I casi sono due: o il magistrato accorderà una rateizzazione della miglioria da pagare o non l'accorderà. Però anche se non l'accorda si può verificare il caso che il proprietario non paghi. Allora, quali i rimedi? Nel primo caso tornerebbe acconcio accogliere quell'inciso soppresso dall'articolo 1633 del Codice civile e dire: « Quando il magistrato accorda la rateizzazione, devono essere concesse idonee garanzie per assicurare che questo debito sarà pagato ». Nell'ipotesi, invece, in cui non sia rateizzato il debito dal magistrato, l'unica efficace garanzia che noi possiamo dare al colono, che non metta il proprietario nella condizione di veder inceppata la possibilità di avere credito presso gli istituti finanziari è quella di riconoscere al fittavolo o colono il diritto di continuare a restare sul fondo fino a quando non sarà stato rimborsato delle migliorie (del resto questo diritto di ritenzione non è una novità: l'articolo 1152 del Codice civile, che parla del possessore di buona fede, si può applicare anche a questo caso). Il fittavolo che ha migliorato nella speranza di non essere mandato via dal fondo, ma in ogni caso nella fiducia di riavere una parte di quello che resta di queste migliorie, più in buona fede di così non potrebbe essere. L'ultima legge sugli affitti, non quella attuale, prevedeva proprio il caso in cui l'inquilino avesse fatto delle necessarie riparazioni che il proprietario non era in condizioni di fare; ed accordava al primo il diritto di restare nella casa fino a quando non avrebbe scontato l'importo di queste riparazioni.

Mi auguro pertanto che la Commissione accetti questo mio emendamento relativo al diritto di ritenzione per il caso in cui il proprietario non paghi subito, al momento in cui ottiene il rilascio del fondo, ciò che deve per le migliorie e che si aggiunga al secondo comma dell'articolo 32-iv l'inciso delle idonee garanzie.

STAGNO D'ALCONTRES. Vorrei dare un chiarimento all'onorevole Bianco. Mi pare che egli non trovi coerente con le mie conclusioni lo scopo di ottenere la garanzia del credito. Ma mi pare che le due ipotesi da me e da lui configurate siano diverse. Qui il credito di miglioria è garantito da ipoteca prima ancora che si concreti nella sua qualità e nel suo *quantum*. Si dovrebbe fare l'iscrizione ipotecaria all'atto di stipula del contratto. La iscrizione ipotecaria col famoso 2 per cento di tasso, col famoso 0,60 di cassa notariato e via dicendo, non arriva al 3,50 per cento; tenendo conto dell'importo della somma diventerebbe un tasso non comune. Mentre l'ipotesi che fa l'onorevole Bianco è che quando il giudice ha concesso la rateizzazione del credito bisogna garantire il colono o fittavolo. In quell'ipotesi sono anch'io favorevole perché venga data l'iscrizione ipotecaria, perché

questa verrebbe a essere fatta per un *quantum* stabilito e in un momento in cui il concessionario ha diritto di vedersi garantito totalmente; mentre l'ammontare è ancora incerto nell'altra soluzione, e non si ritiene di partire dal presupposto che il contratto avrà certamente un esito contenzioso con la volontà implicita del proprietario id non pagare o di porre tali remore da mettere il concessionario in condizione insostenibile. Mi sembra che le mie conclusioni fossero coerenti.

PRESIDENTE. Sono stati svolti l'emendamento soppressivo dell'onorevole Stagno d'Alcontres e l'emendamento dell'onorevole Bianco relativo alla ritenzione. Adesso abbiamo l'emendamento Bianco relativo all'ipoteca. Prego l'onorevole proponente di svolgerlo.

BIANCO. Io sottoscrivo a quello che diceva l'onorevole Stagno: è molto difficile procedere ad una iscrizione ipotecaria per un credito che nascerà, si svilupperà nel tempo. Allora noi dovremmo fin dal primo giorno chiedere l'iscrizione per una somma enorme o non ne faremmo niente. Sta di fatto che nessun colono penserà, al momento in cui prende in affitto a miglioria o a colonìa a miglioria un fondo per impiantarci poniamo un oliveto, di andare a prendere una iscrizione tenendo conto non solo dei miglioramenti che apporterà ma di quelli che resteranno dopo 30 anni e del valore che in quel momento potranno avere queste migliorie. E allora questa garanzia si riduce ad una burla.

Una iscrizione ipotecaria si potrebbe prendere anche alla fine. Ma quando liquidiamo le migliorie, al colono o al fittavolo venuto a suo tempo a prendere una iscrizione, sappiamo noi che cosa gli diamo? Non potrebbe egli trovarsi di fronte ad un fondo già gravato fino alla passività?

Ecco perché noi proponiamo che questo credito per miglioria (che generalmente, per forza di cose, sarà liquidato alla fine) possa essere garantito con privilegio (e non è, questa, nemmeno una novità, perché è un credito che nasce da miglioria, nasce da contributo per migliorare il fondo, e il Codice civile all'articolo 2780 per i crediti relativi a contributi per miglioramento fondiario stabilisce il grado II). Se noi adottassimo una norma del genere, dicendo che i crediti per miglioria sono garantiti per privilegio col grado II o III, anche con una iscrizione presa alla fine anziché al principio, avremmo risolto la difficoltà.

PRESIDENTE. La preoccupazione è che stabilendo questa garanzia *a priori*, blocchiamo tutte le possibilità di credito per il proprietario.

Segue l'emendamento presentato dall'onorevole Gorini. L'onorevole proponente ha facoltà di svolgerlo.

GORINI. Il mio emendamento è una regolamentazione dei rapporti fra le parti alla fine del contratto, quando sussiste un credito ed il concedente chiede la proroga. L'iscrizione ipotecaria stabilisce che egli deve provvedere. Se le parti vogliono muoversi in un ambito di accordo è necessario che vi siano delle disposizioni.

PRESIDENTE. Rimane ora l'emendamento Gatto. L'onorevole Gatto ha facoltà di svolgerlo.

GATTO. Chiarito che la garanzia non viene data all'atto del sorgere del contratto, ma quando il contratto o scade o si risolve, dico la verità che il blocco della proprietà è un problema molto importante; perché è evidente che, mentre noi, assegnandolo all'atto della stipulazione del contratto, verremmo a bloccare la proprietà per 25 o 30 anni, per quanto cioè dura il contratto, esaminando invece il sistema di garanzia, quando il contratto scade, non facciamo se non seguire, in fondo, le regole normali della contrattazione.

La questione del blocco della proprietà, una volta che sia chiaro che la garanzia viene data allo scadere del contratto, non ha quindi a mio parere importanza pratica, perché rientra nei concetti generali della garanzia di una obbligazione. Si tratta di vedere come possa essere disciplinata, giacché c'è il sistema della ritenzione e il sistema dell'ipoteca. Ma, anche qui, credo si possa trovare una via d'accordo. Stabilire subito un diritto alla ritenzione mi pare sarebbe troppo grave; ma, se l'ipoteca dovesse essere troppo gravosa per il proprietario, nulla vieta che esso possa proporre il sistema della ritenzione.

Si segue allora l'ipotesi in cui vi sia un credito e questo credito, già accertato, debba esser garantito. Dico subito che il mio emendamento non considera questa ipotesi; ma presuppone quello del collega Gorini, nel senso che, quando vi sia un credito accertato, senza bisogno di controversia giudiziaria, si debba trovare la formula per garantirlo.

Sorge però un'altra questione, quella che fa l'onorevole Bianco. Dice infatti il collega Bianco: se io mi trovo dinanzi ad un fondo già tanto coperto da ipoteche da non poter prestare garanzie al creditore, che cosa succede? Ecco che allora il diritto di ritenzione si potrebbe stabilire come un diritto sussidiario, di fronte a quello dell'ipoteca che, an-

che in materia di diritto comune, è il più generale.

Vi può essere, inoltre, l'ipotesi che fra il proprietario e il miglioratario non sia stato raggiunto l'accordo sulla cifra dell'indennità. È evidente allora, in questo caso, che se noi non troviamo un accordo tale da garantire anche in questa circostanza il colono miglioratario, questi rimarrebbe scoperto di garanzia, per lo meno dal momento in cui sorge la questione, fino al momento in cui la questione venga definita.

Mi parrebbe allora che si potrebbe stabilire il diritto di retroagire l'atto di giudizio, così da poter disciplinare tutte le varie ipotesi, garantendo nella maniera più assoluta il diritto del colono miglioratario.

Riassumendo: nel caso di credito liquido convenuto fra le parti, diritto all'ipoteca; nel caso invece che il giudice ritenesse che l'ipoteca non copre il credito del miglioratario, stabilire anche il diritto alla ritenzione. Quando il credito non sia liquidato fra le parti e vi sia necessità di contestazione giudiziaria, stabilire allora il diritto dell'iscrizione dell'atto introduttivo del giudizio, facendo retroagire il credito che verrà liquidato dal giudice con una ipoteca che prenda grado dal momento in cui è stato trascritto l'atto introduttivo del giudizio.

BIANCO. E fino a quando il giudice non ha deciso, che cosa avviene?

GATTO. Il creditore in ogni caso deve far ricorso al giudice, a meno che non intervenga un rapporto amichevole, nel qual caso non saremmo più evidentemente di fronte ad una vera e propria ipoteca.

PRESIDENTE. Ma se sorge controversia, non rientra anche questa ipotesi nell'articolo aggiuntivo da lei proposto? La controversia può riferirsi infatti sia alla determinazione dell'indennità che alla garanzia.

GATTO. Ma l'unico caso è questo, che la parte non voglia concedere l'ipoteca convenzionale, ed allora è evidente che la parte dovrà far ricorso al giudice perché il giudice l'iscriva per far ricorso all'ipoteca. Mi pare quindi che non sarebbe aggravare di molto il giudizio, se si lasciasse al giudice la facoltà di usare anche del diritto di ritenzione.

PRESIDENTE. Nel caso della controversia, usiamo la formula giudiziale, mentre, se non sorge controversia, io farei un'ipotesi più generica, che il giudice cioè dispone le idonee garanzie, senza scendere a precisazioni.

GATTO. Ma il diritto alla ritenzione, nel nostro sistema giudiziario, è un diritto del tutto eccezionale, che non può essere concesso se non nel caso che sia espressamente previsto dalla legge. Se quindi vogliamo andare anche nell'ipotesi della ritenzione, dobbiamo specificarlo nella legge.

ZANFAGNINI. Sono favorevole alla tesi del privilegio sostenuta dall'onorevole Bianco. Per poter parlare infatti di ipoteca, bisogna che vi sia un credito e bisogna che vi sia un titolo. Se parliamo di ipoteca, è chiaro che questa non potrà che essere successiva alla cessazione del contratto. Ma mi sembra che tutte le complicazioni derivino proprio da questo fatto, che siamo discesi sul terreno dell'ipoteca, mentre se invece scendessimo su quello del privilegio, tutte queste difficoltà cadrebbero.

PRESIDENTE. Il privilegio blocca il credito.

ZANFAGNINI. Sì, ma il credito si matura negli anni. Ora, è bene che questo contratto sia garantito sino dall'inizio, perché non è giusto che l'ipoteca di coloro che concedono il credito vada ad arricchirsi di quell'aumento del valore del fondo, che negli anni successivi sarà arrecato dalle opere del miglioratario. Se l'ipoteca è già iscritta, essa si estende di diritto all'aumento di valore recato dal miglioramento; se l'ipoteca non è iscritta, non è giusto che il creditore ipotecario, diverso dal miglioratario, benefici anche dell'aumento del valore del fondo, come diritto. E allora non si potrà più parlare di prima o di seconda ipoteca.

A me sembra perciò che sia di ovvia giustizia il riconoscimento del privilegio. Altrimenti ci cacceremmo in un ginepraio di questioni che purtroppo sono già affiorate.

PALAZZOLO. Faccio rilevare che l'ipoteca presuppone una causa; e tutto questo importa delle spese, della perdita di tempo. Ma per quale ragione, se una parte del terreno è di proprietà del mezzadro — poiché se la miglioria è un accrescimento di proprietà, il mezzadro diventa perciò stesso proprietario — dovremmo regolarci in tal maniera? Perché cioè dobbiamo andare a complicare le cose con ipoteche, con ritenzioni, ecc., aumentando le perdite di tempo e il dispendio?

BIANCO. Io sono d'accordo con quanto diceva poc'anzi l'onorevole Presidente, cioè che si debbano distinguere i due casi: il caso in cui il giudice rateizzi il debito, e il caso in cui non abbia luogo questa rateizzazione. Nel primo, bisogna che il giudice dia le idonee garanzie, mentre per il secondo caso noi abbiamo proposto il diritto di ritenzione.

GUI, *Relatore per la maggioranza.* Ma in questo secondo caso sarebbe il giudice a dire che non concede la rateizzazione?

BIANCO. O è il proprietario che non la chiede, oppure, dopo averla chiesta, non la ottiene.

In questo secondo caso abbiamo proposto il diritto di ritenzione, che non mi pare sia molto vantaggioso per il fittavolo e per il colono. Io non lo sancirei come diritto, ma come facoltà; perché io posso andarmene, ma posso avere interesse anche a riscuotere l'indennità.

PRESIDENTE. Mi pare che la nostra unica preoccupazione debba essere che il colono abbia quanto gli spetta. Abbiamo parlato a questo riguardo di idonee garanzie che il giudice può ordinare: ora, quando noi parliamo di idonee garanzie, mi pare che garantiamo appunto il colono di avere il suo.

C'è poi la questione dell'ipoteca giudiziaria. Qui noi introduciamo un principio nuovo perché, sorgendo la controversia, consentiamo l'iscrizione della domanda giudiziaria stabilendo il grado dell'ipoteca con l'atto appunto di tale iscrizione. Ora, mi pare che in tal modo garantiamo il miglioratario, senza bisogno di andare a cercare espedienti complicati. Anche per la ritenzione, d'altronde, si presuppone il giudizio, né possiamo, mi pare, consentire al colono miglioratario di ritenere senz'altro il fondo senza una sentenza del giudice.

BIANCO. Ma non è un controsenso che nello stesso momento in cui diciamo che si garantisca in ogni caso il miglioratario, veniamo poi a prevedere l'ipotesi che l'indennità non sia pagata?

Quando io trascrivo la domanda, posso andare a gravare su un fondo che sia già gravato dalle ipoteche: soltanto con il privilegio si può risolvere questo problema.

ZANFAGNINI. La garanzia la deve stabilire il legislatore, non il giudice, perché il giudice la stabilirebbe troppo tardi.

GATTO. Ma il privilegio è pericoloso. Secondo me, il criterio più esatto è ancora quello della ritenzione. In fondo qui, come ha osservato prima l'onorevole Sansone, si tratta di un credito normale.

Quindi poiché l'esperienza professionale di ognuno di noi insegna che non è raro avere una bella sentenza in mano e non riuscire a realizzarla, la preoccupazione della garanzia è effettiva. Si tratta di trovarla.

Non sono d'accordo con l'onorevole Zanfagnini sulla questione del privilegio, in quanto blocca il credito. Siamo d'accordo nel dire che il privilegio sul fondo non serve, ma penso che sia troppo pericoloso che non vi sia una garanzia.

Io penso che attraverso i due istituti dei privilegio e della ritenzione si possa disciplinare la materia.

BIANCO. La questione che faccio è un'altra: se siamo d'accordo per l'ipoteca con privilegio, non la possiamo mettere in forma alternativa.

GATTO. Questa ipotesi sarebbe disciplinata dall'emendamento che prevede la retroiscrizione dell'ipoteca al momento della presentazione della domanda giudiziale.

BIANCO. È vero che avrò poi la sentenza del giudice, ma però il fondo può essere stato venduto, e non avrò da esercitare nessun diritto verso nessuno; e, per ipotesi, andrò ad iscrivere l'ipoteca su un fondo del valore di un milione, già iscritto ad ipoteca per un valore di 2 milioni.

STAGNO D'ALCONTRES. Questo è un caso eccezionale.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* La formula proposta dall'onorevole Gatto: « In caso di controversia la domanda giudiziale per la liquidazione dei crediti di miglioria deve essere trascritta presso l'ufficio, ecc., ecc. » si riferisce a dei casi molto precisi nei quali può sorgere questa controversia, sia che sorga al momento in cui si debba stabilire l'ammontare del miglioramento, sia al momento di stabilire le modalità di pagamento. Questo è comprensivo anche dell'ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 32-IV; in questo caso si stabilisce la trascrizione.

Siccome però sorge la obiezione: ma, in sostanza, che fondamento ha questa garanzia che noi diamo, se viene a cadere proprio nel momento in cui si trascrive la sentenza del giudice relativa alla liquidazione? allora si dice che si fa questa retrodatazione alla data dell'iscrizione.

BIANCO. Questa retrodatazione non può essere se non successiva alla scadenza del contratto. Ma fino a quel giorno?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Allora ricadete sul principio che non è possibile iscrivere una garanzia su un credito non ancora maturato. Perché altrimenti si dovrebbe risalire al momento della stipula del contratto.

PRESIDENTE. Se alla fine del contratto il concessionario chiede il pagamento dell'indennità di miglioria e lui e il proprietario non si mettono d'accordo, può sorgere una controversia che, se consentiamo alla riten-

zione, può durare degli anni. La ritenzione il Codice civile la prevede esclusivamente nel caso di possessore di buona fede.

A me pare che basti dire: « Nel caso di rateizzazione il giudice ordina la prestazione di idonee garanzie ». Per queste, la soluzione migliore mi sembra quella prospettata dall'onorevole Zanfagnini.

Penso che la soluzione potrebbe essere questa: all'articolo 32-IV ordinare la prestazione, nel caso di rateizzazione, di idonee garanzie, ipoteca o fidejussione; nell'articolo 32-V statuire che in caso di controversia la trascrizione della domanda giudiziale faccia prender grado all'ipoteca.

GUI, *Relatore per la maggioranza.* Qui si tratta di questioni puramente marginali. I casi ipotizzati in cui sussista un credito per miglioria sono molto limitati nella realtà. Perché ci sia un credito, di questi miglioramenti non deve essere stato tenuto conto nel canone: invece nella maggior parte dei casi si tiene un canone basso appunto perché ci sono i miglioramenti. Il caso che ci sia un credito di miglioria è un caso marginale, non è la maggioranza dei casi.

Per quanto si riferisce agli emendamenti, mi pare che siamo tutti d'accordo nel modificare l'articolo 32-V. La natura di questi emendamenti è varia.

L'onorevole Stagno d'Alcontres propone *sic et simpliciter* la soppressione. Io non sono favorevole alla soppressione. Sono del parere di sostituire l'articolo con un'altra formulazione.

Gli onorevoli Calasso e Bianco propongono la sostituzione con la ritenzione, e che nell'ultimo comma del 32-IV si mettano le garanzie nel caso della rateizzazione.

Per le garanzie, per quanto mi sembrano già comprese nell'emendamento Gatto, non sono contrario, e mi esprimo favorevolmente.

Per quanto si riferisce alla ritenzione, voglio far osservare che se si crede che sia un rimedio drastico, non lo è; perché all'articolo 1152 del Codice civile si dice: « Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti ». E quindi una controversia ci deve essere e ci deve essere una prova anche in questo caso; perciò non è automatico ed immediato il funzionamento.

Per l'emendamento Gorini, io lo credo compreso nell'emendamento Gatto, e perciò mi esprimo favorevolmente.

Per l'emendamento Gatto mi esprimo favorevolmente perché mi pare che la retrodatazione dell'ipoteca al momento in cui è stata presentata la domanda, sia una garanzia veramente sufficiente, anche per quanto, forse, non completamente esauriente. Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento Gatto, con l'inclusione dell'emendamento Bianco, cioè con l'inciso che il giudice può disporre adeguate garanzie.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ho già espresso il mio avviso dichiarandomi favorevole all'articolo 32-V secondo la formulazione dell'onorevole Gatto.

Propendo a credere che l'aggiunta al secondo comma dell'articolo 32-IV di idonee garanzie possa essere pleonastica in quanto suppone la controversia, e tutti i casi di controversia sono contemplati dall'articolo 32-IV; ad ogni modo non sono contrario all'inclusione.

PRESIDENTE. Onorevole Stagno d'Alcontres, mantiene il suo emendamento soppressivo?

STAGNO D'ALCONTRES. Lo ritiro.

GORINI. Anch'io ritiro il mio.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Calasso e Bianco:

« Il miglioratario ha diritto di ritenzione sull'intero fondo fino al pagamento totale delle migliorie spettanti ».

(*Non è approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento subordinato dell'onorevole Bianco, quello relativo all'ipoteca sul fondo:

« Il credito di miglioria è garantito da ipoteca sul fondo. Il credito miglioratario gode di privilegio ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Gatto:

« In caso di controversia, la domanda giudiziale per la liquidazione del credito di miglioria deve essere trascritta presso gli Uffici dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni oggetto del contratto.

L'ipoteca giudiziale in forza di sentenza di condanna al pagamento della miglioria, prende grado dalla data di trascrizione della domanda giudiziale di cui al comma precedente ».

(*È approvato*).

Al quarto comma dell'articolo 32-IV, che noi abbiamo in precedenza votato, con la riserva esplicita di aggiungervi le garanzie, dagli onorevoli Calasso e Bianco si propone di aggiungere: « ordinando se del caso la prestazione di idonee garanzie ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Sono stati così interamente approvati, salvo coordinamento, gli articoli 32-IV e 32-V.

Onorevoli colleghi, in una precedente seduta abbiamo già approvato il primo comma dell'articolo 32-VI, che consente il diritto di prelazione a favore del colono miglioratario.

Rimane da esaminare il secondo comma dell'articolo 32-VI il quale dice:

« In caso di cessione del credito di miglioria, il concedente ha parimenti diritto di essere preferito ».

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Questo comma aveva un senso con la precedente formulazione del 32-V, perché il credito c'era all'inizio del contratto. Ma soppressa questa formulazione, decade.

PRESIDENTE. È esatto: dopo l'approvazione dell'articolo 32-V nella nuova formulazione, questo comma non ha più ragione di essere.

È ora rimasto da esaminare un emendamento Rivera, relativo ai contratti per le erbe da pascolo da inserire eventualmente dopo l'articolo 13-III. Esso è così formulato:

« L'affitto delle erbe da pascolo in terreni non suscettibili di coltivazioni adatte è da considerare come affitto di terreno agrario, la cui durata non può essere inferiore a tre anni ».

Sulla stessa materia VI è poi anche un emendamento Marenghi-Burato-Calcagno, così formulato:

« I contratti di affitto di terreni per solo pascolo non possono avere durata inferiore a due anni.

« Il termine predetto può essere elevato con legge regionale.

« La norma del comma precedente non si applica ai contratti di affitto di pascoli stagionali che, per usi locali, hanno durata inferiore ad un anno ».

Il Governo ed il relatore, che si sono opposti all'emendamento Rivera, sono favorevoli a questo emendamento.

RIVERA. Osservo che quando si parla di erbe stagionali, non si può credere di risolvere la questione delle erbe da pascolo. Il mio emendamento vuole venire incontro alla triste sorte attuale dei piccoli conduttori di pecore, che d'inverno emigrano in zone tiepide, e che sono l'unica forza economica attiva che è rimasta sulla montagna. Se li vogliamo distruggere, è inutile che stiamo a parlare di più: votiamo il secondo emendamento, il quale nella sua seconda parte annulla del tutto il mio emendamento. Se poi riteniamo di venire incontro a questa forza economica e di salvare anche la montagna, allora si dovrà votare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rivera, già letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Marenghi-Burato-Calcagno, che potrà costituire un articolo aggiuntivo 13-III-*bis*.

(*È approvato*).

Onorevoli colleghi, abbiamo così esaurito, salvo qualche ritocco che potremo fare in sede di coordinamento, la materia delegata a noi dall'Assemblea per i contratti agrari. Infatti l'articolo relativo ai canoni delle colonie miglioratarie è rinviato all'Assemblea come disposizione finale e transitoria.

Tutti gli articoli definitivamente formulati, saranno portati in Assemblea per la votazione secondo le norme del Regolamento.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI